

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.)

dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 - Pesaro e Urbino. Adeguamento conseguente alla L.R. 28 del 27/12/2016, L.R. 29 del 27/12/2016 e L.R. 37 del 30/12/2016

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

Richiamate le seguenti Leggi Regionali:

- **L.R. 30/12/2016, n. 37 - Marche**, Misure urgenti di adeguamento della Legislazione Regionale, pubblicata nel B.U. Marche 30 dicembre 2016, n. 142, supplemento n. 9;
- **L.R. 07/12/2016, n. 28 - Marche**, Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche", pubblicata nel B.U. Marche 7 dicembre 2016, n. 134;
- **L.R. 07/12/2016, n. 29 - Marche**, Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche", pubblicata nel B.U. Marche 7 dicembre 2016, n. 134.

Preso atto in particolare di quanto segue:

- l'Art. 10 della L.R. 37/2016 rubricato "Modifica all'articolo 8 della L.R. n. 24/2009" e in vigore dal 31 dicembre 2016, modifica i criteri di determinazione delle quote di rappresentanza degli enti locali nell'ATA, secondo quanto segue:
 - 1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
"3. Le quote di rappresentanza degli enti locali nell'ATA sono determinate in base ai seguenti criteri:
 - a) 10 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
 - b) 85 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
 - c) 5 per cento alla Provincia."
- la L.R. 28/2016 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino un unico Comune denominato Terre Roveresche, mediante fusione dei Comuni contermini di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro; il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro e le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro sono trasferite al Comune di nuova istituzione
- la L.R. 29/2016 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino un unico Comune denominato Colli al Metauro, mediante fusione dei Comuni contermini di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina; Il territorio del

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.)

dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina e le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina sono trasferite al Comune di nuova istituzione;

Richiamata la *Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 - Pesaro e Urbino*, formalmente sottoscritta da parte di tutti i membri dell'Assemblea Territoriale d'Ambito in data 24/10/2013 e richiamato in particolare l'art. 13 comma 4 che testualmente recita:

4. La presente Convenzione può essere modificata, previo parere favorevole della Giunta Regionale, con deliberazione dell'Assemblea senza che ciò comporti la necessità di provvedimenti dei Consigli degli Enti convenzionati. Non necessita l'acquisizione del parere della Giunta regionale la modifica delle Tabelle di cui all'articolo 2 c.1 e all'articolo 3 c.3 derivanti da variazioni demografiche o territoriali.

Ritenuto necessario, in attuazione a quanto sopra, adeguare la Convenzione alle modifiche conseguenti all'approvazione delle citate leggi regionali e pertanto:

- a) in primo luogo apportare le opportune modifiche alla convenzione ridefinendo i criteri di determinazione delle quote di rappresentanza degli enti locali nell'ATA;
- b) apportare le opportune modifiche alla Convenzione ridefinendo il novero dei comuni che fanno parte dell'Ambito territoriale ottimale n.1 Marche Nord Pesaro e Urbino, data l'indifferibile necessità che gli atti deliberativi dell'Assemblea siano adottati, pena l'illegittimità, dagli enti facenti parte all'effettivo territorio dell'Ambito, così come modificato con L.R. 28/2016 e con L.R. 29/2016;
- c) conseguentemente adeguare alle modifiche di cui sopra le quote di adesione e partecipazione all'ATA, dando atto che il contributo dovuto dai nuovi comuni istituiti è individuato nella somma dei contributi dei singoli Enti interessati alle rispettive fusioni, senza pertanto modifiche delle entrate del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- d) apportare i necessari adeguamenti al Piano d'Ambito: Piano Interventi e Tariffe, a partire dal 1° gennaio 2017, vanno adeguati in relazione alla fusione dei comuni;

Tutto ciò visto e premesso,

PROPONE

1. di prendere atto dei nuovi criteri di calcolo delle quote di rappresentanza di cui all'art. 8 comma 3 della L.R. 24/2009 così come modificati dall'art. 10 della L.R. 37/2016 in vigore dal 31/12/2016;
2. di prendere atto della L.R. 28 del 27/12/2016 avente ad oggetto ***Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"***, pubblicata

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.)

dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

nel B.U. Marche 7 dicembre 2016, n. 134, con istituzione di un unico comune denominato **Terre Roveresche** a decorrere dal 1° gennaio 2017;

3. di prendere atto della L.R. 29 del 27/12/2016 avente ad **oggetto *Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"***, pubblicata nel B.U. Marche 7 dicembre 2016, n. 134, con istituzione di un unico comune denominato **Colli al Metauro** a decorrere dal 1° gennaio 2017;
4. Di procedere al conseguente adeguamento della *Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 - Pesaro e Urbino* la cui sottoscrizione si è perfezionata in data 24/10/2013 così come modificata con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 20/02/2015 a seguito dell'adesione del Comune di Sestino (AR) nell'ATA dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 – Pesaro e Urbino, come segue:

➤ Adeguamento art. 2 comma 1

Testo originale

Art. 2 (Quote di partecipazione)

1. I Comuni e la Provincia ricadenti nell'ATO partecipano all'ATA secondo le seguenti quote determinate ai sensi dall'art. 8 comma 3 della l.r. n 24/2009:

a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale. Nel caso di modifica delle superfici territoriali l'ATA ridetermina le quote di rappresentanza con decorrenza dall'anno successivo;

b) 75 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ISTAT e sono adeguate dall'ATA con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa deliberazione;

c) 5 per cento alla Provincia.

(...)

Testo modificato

Art. 2 (Quote di partecipazione)

1. I Comuni e la Provincia ricadenti nell'ATO partecipano all'ATA secondo le seguenti quote determinate ai sensi dall'art. 8 comma 3 della l.r. n 24/2009 **così come modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 37, a decorrere dal 31 dicembre 2016.:**

a) ~~20~~ **10** per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale. Nel caso di modifica delle superfici territoriali l'ATA ridetermina le quote di rappresentanza con decorrenza dall'anno successivo;

b) ~~75~~ **85** per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ISTAT e sono adeguate dall'ATA con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa deliberazione;

c) 5 per cento alla Provincia.

(...)

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.)

dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

- Sostituzione della Tabelle di cui all'articolo 2 co. 1 con la “Tabella art. 2 co.1” in allegato al presente atto
 - Sostituzione della Tabelle di cui all'articolo 3 co. 3 con la “Tabella art. 3 co.3” in allegato al presente atto
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 13 co. 4 della Convenzione, “non necessita l'acquisizione del parere della Giunta regionale la modifica delle Tabelle di cui all'articolo 2 c.1 e all'articolo 3 c.3 derivanti da variazioni demografiche o territoriali”
6. di dare atto che conseguentemente alle modifiche di cui al punto 4, i contributi dovuti dai nuovi Comuni istituiti è individuato nella somma dei contributi dei singoli Enti interessati dalle rispettive fusioni, senza pertanto modifiche delle entrate del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
7. stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

Pesaro, 21/03/2017

Allegati:

- 1) Tabella art. 2 co.1
- 2) Tabella art. 3 co.3

Il Direttore
Arch. Stefano Gattoni

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Pesaro, 21/03/2017

Il Direttore
Arch. Stefano Gattoni